

CONTRATTO

MALATTIA E INFORTUNIO

*Periodo di comporto, aspettativa e indennità.
Tutto quello che bisogna sapere quando ci si assenta
dal lavoro per motivi di salute*

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Milano

L'art. 18 del contratto collettivo dei dirigenti del terziario^[1] disciplina il trattamento normativo ed economico da applicarsi al dirigente che debba assentarsi dal servizio a causa di una malattia o a seguito di un infortunio.

Analoga normativa è contenuta anche nei contratti collettivi dei dirigenti degli altri settori rappresentati da Manageritalia^[2].

Periodo di comporto

A eccezione del contratto dei dirigenti di catene alberghiere (per il quale il comporto è rimasto invariato ed è pari a 12 mesi), i rinnovi siglati nel corso del 2016 e del 2017 hanno rivisto la disciplina della malattia.

La nuova normativa, infatti, prevede che in caso di malattia o infortunio extra-professionale

l'azienda è obbligata a conservare al dirigente il posto di lavoro (periodo di comporto) per un periodo massimo di 240 giorni (8 mesi) in un anno solare, corrispondendo per intero la retribuzione.

Per le patologie gravi e continuative, che richiedono terapie salvavita, documentate periodicamente da specialisti del Servizio sanitario nazionale, il periodo di comporto può essere prolungato di ulteriori 180 giorni, arrivando così a 14 mesi.

^[1] artt. 18 e 18 bis, ccnl 31/7/2013 dirigenti terziario e successivi rinnovi.

^[2] artt. 19 e 19 bis, ccnl 18/12/2013, dirigenti trasporti e successivi rinnovi; artt. 18 e 18 bis, ccnl 31/10/2014, dirigenti agenzie marittime e successivi rinnovi; artt. 18 e 18 bis, ccnl 24/6/2004, dirigenti Federalberghi e successivi rinnovi; artt. 21, ccnl 23/1/2014, dirigenti Aica e successivi rinnovi; artt. 13, 13 bis e 14, ccnl 8/1/2014, dirigenti magazzini generali e successivi rinnovi.



Aspettativa

Allo scadere del periodo di comporta di 8 o 14 mesi, perdurando lo stato di malattia, i contratti dei dirigenti del terziario, degli alberghi e dei magazzini generali consentono all'interessato di chiedere un periodo di aspettativa non superiore a 6 mesi.

Salvo eventuali condizioni di miglior favore aziendali applicate, l'aspettativa non è retribuita, pertanto il dirigente rimane "scoperto" anche sotto il profilo previdenziale e assistenziale: dovrà perciò valutare la possibilità di effettuare dei versamenti volontari, quanto meno al Fasdac per i rimborsi sanitari, e all'Associazione Antonio Pastore per le coperture assicurative.

Ricordiamo che anche il dirigente, come gli altri lavoratori dipendenti, in caso di malattia o infortunio deve darne tempestivamente comunicazione al datore di lavoro e deve essere reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie che vanno dalle 10

alle 12 e dalle 17 alle 19, sabato, domenica e giorni festivi inclusi, per eventuali controlli medici.

Indennità

Al termine del periodo di comporta, o dell'eventuale aspettativa, perdurando la malattia, i contratti dei dirigenti Manageritalia - con l'eccezione di quello delle agenzie marittime - consentono di risolvere il rapporto di lavoro sia al dipendente sia al datore di lavoro con il riconoscimento a favore del dirigente dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura prevista per il caso di licenziamento.

Il contratto delle agenzie marittime, invece, in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporta dispone la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento e in caso di dimissioni del dirigente la corresponsione della stessa indennità, in misura pari alla metà.

Se nessuna delle due parti risolve il rapporto di lavoro e l'assenza per malattia prosegue, il rapporto rimane sospeso.

Infortunio

In caso di infortunio per cause di servizio, il dirigente ha diritto alla conservazione del posto sino ad accertata guarigione o accertata invalidità permanente, ma con diritto all'intera retribuzione per un periodo massimo di 30 mesi per il contratto dei dirigenti del terziario e dei magazzini generali e 24 mesi per le catene alberghiere.

Il contratto dei dirigenti delle agenzie marittime prevede la conservazione del posto e l'intera retribuzione per un periodo massimo di 20 mesi, quello degli alberghi (Federalberghi) per un periodo massimo di 24 mesi e, infine, quello dei trasporti per un massimo di 30 mesi, indipendentemente dall'accertamento della guarigione o dell'invalidità permanente, se successivi.



FASDAC

PROSECUTORI VOLONTARI PAGAMENTO CONTRIBUTI FASDAC

A partire dalla scadenza del **10 aprile 2018**, il bollettino Mav/01 per il pagamento dei contributi Fasdac per i soli iscritti in qualità di prosecutori volontari sarà inviato **esclusivamente** via email. Una scelta fortemente caldeggiata da tanti perché più pratica e sostenibile.

L'email utilizzata per l'invio sarà quella già comunicata al Fasdac o, se assente, quella normalmente utilizzata per le comunicazioni da Manageritalia.

Per comunicare o modificare l'email è necessario, **entro il 28 febbraio 2018**:

- accedere all'area riservata **My Manageritalia > Servizi Fasdac > Richiesta invio Mav Fasdac**; o, in alternativa,
- comunicare a **mailingdirigenti@fasdac.it** il "Codice iscritto" e l'email scelta per l'invio del Mav/01.

Per il momento pensionati e superstiti continueranno a ricevere il bollettino Mav/01 per posta ordinaria.